



## **COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO**

### **Provincia di Caserta**

---

#### **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

#### **PREMESSO**

Che la giunta Regionale della Campania con Delibera N° 231 del 06.02.2008 ha approvato le linee guida per l'utilizzo delle risorse del fondo dei fitti, di cui alla legge 9 dicembre 1998 N. 431 art.11;  
Che nelle more delle risorse che la Regione Campania assegnerà ai Comuni, questa Amministrazione è tenuta ad attivare, nel rispetto della succitata normativa, le procedure concorsuali per l'assegnazione dei contributi annualità 2014,

VISTA la delibera di Giunta Comunale N° 117 del 29/9/2014;

In esecuzione della determinazione n. 62 del 30/9/2014 – R.Gen. n. 358/2014, è indetto un bando di concorso per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2014 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

#### **1- RISORSE**

Il fondo per la concessione dei contributi sarà assegnato dalla Regione Campania ad avvenuto perfezionamento del riparto delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

#### **In caso di non assegnazione dei fondi regionali non si procederà alla erogazione del contributo.**

Il predetto fondo regionale viene destinato nella percentuale dell'80% ai richiedenti collocati nella fascia "A" e nella restante percentuale del 20% ai richiedenti collocati nella fascia "B".

Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'erogazione ai soggetti utilmente collocati in graduatoria del contributo spettante in percentuale diversa dal 100% da quantificare sulla base dei fondi disponibili e del numero dei beneficiari. In ogni caso, l'importo del contributo erogato non potrà essere inferiore al **50%** di quello massimo spettante.

Eventuali fondi in esubero delle singole fasce, andranno a coprire il fabbisogno di quella con maggiori ammessi senza beneficio, mentre, in caso di copertura economica per tutti gli aventi diritto, la somma in esubero, verrà equamente distribuita fra tutti gli aventi diritto.

## 2 - REQUISITI

Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, ovvero al **30/9/2014**, dei seguenti requisiti e condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A. Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il cui testo di seguito si riporta:

- cittadinanza italiana o di uno Stati aderenti all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso della status di rifugiati riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato all'esigenza del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie del pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;
- non titolarità di diritti di cui al punto precedente su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del bando;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

La residenza anagrafica deve coincidere con l'abitazione oggetto della locazione per la quale viene richiesto il contributo, in caso di trasferimento da o verso altro Comune, il contributo è rapportato al solo periodo dell'anno durante il quale il concorrente ha posseduto il requisito della residenza.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Nucleo monoparentale, è quello nel quale c'è un solo genitore, separato /divorziato/vedovo, con figli.

**B.** Essere titolare, per l'anno 2014, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, relativo ad un immobile, ubicato nel Comune di San Felice a Cancellò e non di edilizia residenziale pubblica e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**C.** Avere una certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA "A" (cui è destinata la somma pari all'80% delle risorse disponibili)**

Valore ISE, per l'anno 2013, non superiore ad € 12.882,00 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%;

**FASCIA "B" (cui è destinata la somma pari al 20% delle risorse disponibili)**

Valore ISE, per l'anno 2013, non superiore all'importo di € 18.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

Il canone che sarà preso a base è quello stabilito nel contratto registrato, con eventuali incrementi contrattuali e le maggiorazioni di legge.

**D.** I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono partecipare al bando se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 33/2008);
- titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt 5, 9 e 40, DLgs.286/98 così come modificati dalla Legge 389/2002 e smi).

**E.** il contributo previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità.

**F.** L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

**G.** La domanda deve essere presentata esclusivamente dal titolare del contratto di locazione e in caso di decesso successivo alla presentazione della domanda, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

### 3 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

**A.** Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è così determinato:

- ” per i nuclei familiari inseriti nella fascia "A" il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 2.000,00;
- per i nuclei familiari inseriti nella fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 1.800,00.

**B.** Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE "zero" è subordinata alla autocertificazione da rendere in domanda circa la fonte di sostentamento, oppure di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

#### 4 - FORMAZIONE GRADUATORIA, PRIORITÀ' E RISERVE

Per la selezione dei beneficiari sarà formulata una graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del bando, in funzione di un coefficiente decrescente, derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno 2013.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- b. nuclei familiari senza fonte di reddito (intendendo coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dall'imponibilità fiscale o meno della stessa);
- c. famiglie che includono ultrasessantacinquenni;
- d. famiglie monoparentali;
- e. famiglie con presenza di uno o più componenti disabili;
- f. numero dei componenti il nucleo familiare.

Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.

All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria; provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della giunta comunale. La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune, sul sito del Comune [www.comune.sanfelicacancello.ce.it](http://www.comune.sanfelicacancello.ce.it).

Avverso il provvedimento sarà possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trascorso tale termine, eventuali ricorsi non saranno presi in esame.

#### 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata unicamente dal titolare del contratto di locazione riferito all'anno 2014, pena la non ammissione. Essa deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali e sul sito istituzionale del Comune [www.comune.sanfelicacancello.ce.it](http://www.comune.sanfelicacancello.ce.it) e contenere, a pena di esclusione:

- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n.18;
- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione del **reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo al 2013**, dell'importo del canone corrisposto per l'anno 2014, della data di decorrenza del contratto di locazione, del periodo della locazione nonché degli estremi della registrazione;
- in allegato, la documentazione di cui al successivo punto 6),

La domanda di partecipazione deve essere spedita in busta chiusa al Comune di San Felice a Canello - Ufficio Politiche Sociali – Via Napoli N° 1, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a mano al Protocollo Generale dell' Ente , entro e non oltre il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio, cioè entro il **30/10/2014** a pena di esclusione, indicando sulla busta "**DOMANDA CONTRIBUTO FITTI ANNO 2014**", (farà fede la data del

timbro postale in caso di spedizione a mezzo posta e il timbro del protocollo dell'Ente in caso di consegna a mano. L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Nell'ipotesi in cui sulla busta non venga indicato l'oggetto o il mittente, l'ufficio protocollo provvederà ad aprire la busta per protocollare l'istanza di partecipazione, e il Comune è sollevato da qualunque responsabilità in merito alla dispersione dei documenti contenuti nella busta.

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione, i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal DPR.445/2000, allegando obbligatoriamente la fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente, pena la non ammissibilità. Saranno valutate esclusivamente le dichiarazioni rese in domanda dal richiedente e la documentazione allegata. Le domande incomplete verranno escluse.

## 6 - DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione, redatta sul modulo predisposto dal Comune, debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto, devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione dal presente bando:

- fotocopia, fronte retro, del documento di riconoscimento valido del soggetto richiedente;
  - dichiarazione sostitutiva unica resa e sottoscritta dal concorrente ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte. Con essa il concorrente deve dichiarare la situazione anagrafica alla data del 30/9/2014 e i redditi conseguiti nel 2013;
  - certificazione ISE e ISEE riferite all'anno 2013 e riferite ai soggetti presenti nella situazione di famiglia alla data di pubblicazione del bando, avvenuta il 30/9/2014 (vanno dichiarati anche i redditi del coniuge non presente nella stessa situazione di famiglia, se non separato legalmente);
  - copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Nell'ipotesi che nel 2014 siano stati stipulati più contratti di locazione per diversi periodi, occorre allegare le copie di tutti i contratti di locazione;
  - copia ricevuta/e di versamento della tassa di registrazione relativa all'intero anno 2014 (mod. F23 o altro), questa documentazione deve essere tale da dimostrare la copertura con i versamenti dell'imposta di registro di tutto il periodo locativo dell'anno 2014;
  - per i concorrenti che nella domanda di partecipazione hanno indicato "ISE zero" per l'anno 2013, apposita dichiarazione di responsabilità (inserita nella stessa domanda) per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, sulla fonte di sostentamento oppure espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
  - per i richiedenti che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4 lett. a) del presente bando (soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di sfratto e di rilascio dell'abitazione), copia del provvedimento di sfratto e di rilascio;
  - per i richiedenti che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4 lettera d) del presente bando (famiglia monoparentale), copia del provvedimento di separazione/divorzio;
  - per i richiedenti che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4 lett. e) del presente bando (presenza di uno o più componenti disabili) copia della documentazione attestante lo stato d'invalidità non inferiore al 66% di uno o più componenti il nucleo familiare.
- I Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare, oltre ai documenti sopra indicati:
- autocertificazione sulla residenza storica, da cui risulti una permanenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania. Al fine di consentire al comune la verifica di quanto autocertificato, occorre indicare tutti gli elementi utili, ovvero date, periodi e comuni di residenza. L'omessa o incompleta indicazione di tale autocertificazione sono motivo di esclusione;
  - fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità, di durata almeno biennale;

- idonea documentazione attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato.

**N.B. Le copie fotostatiche dei documenti originali devono essere perfettamente leggibili.**

**La domanda di partecipazione al bando non sottoscritta e la mancata presentazione della fotocopia di un valido documento di riconoscimento saranno considerate motivo di esclusione.**

## 7 - CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, dal D.lgs n.109/98 e successive modificazioni nel rispetto del D.lgs 196/2003. L'attuazione dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni fornite dai beneficiari, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, sarà effettuata avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione e anche con l'invio degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza.

**IN CASO DI ACCERTAMENTO DI FALSE DICHIARAZIONI SARA' DISPOSTA LA DECADENZA DEL BENEFICIO E LA DENUNCIA D'UFFICIO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

## 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni la procedura amministrativa del presente bando dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente bando e responsabile del procedimento è il responsabile incaricato del Settore 1° - AA.GG.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali negli orari d'ufficio. In alternativa, è possibile visitare il sito internet [www.comune.sanfeliceacancello.ce.it](http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it) da dove sarà possibile scaricare il bando ed il modulo di domanda.

San Felice a Cancello , 30/9/2014

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Avv. Monica Ippolito

IL SINDACO

Dott. Pasquale De Lucia